

Articolo 1 - Principi Generali

1. Il presente regolamento è ispirato all'applicazione dei principi in linea con le procedure dell'autocertificazione e della semplificazione dei procedimenti.
2. L'attività degli esercizi pubblici ove si preparano e si somministrano per il consumo cibi e bevande, quali caffè, bar, gelaterie, birrerie, pasticcerie, ristoranti, trattorie, mense, rosticcerie, tavole calde, pizzerie, tavole fredde, osterie con o senza cucina, spacci analcolici, sale da gioco e da ritrovo con bar, circoli soggetti ad autorizzazione amministrativa ecc., è regolata oltre che dalle disposizioni di legge, anche dalle norme del presente regolamento
3. Il territorio comunale nel quale andranno a collocarsi i Pubblici Esercizi viene individuato nelle 7 Circoscrizioni.

Articolo 2 - Apertura nuovi esercizi (Art. 3, commi 1 e 4 della Legge 287/91)

1. L'apertura di nuovi pubblici esercizi, come di seguito classificati in tipologie di autorizzazione, e' ammessa solo nell'ambito del contingente fissato dalla Pubblica Amministrazione all'interno delle zone dalla stessa individuate:
 - di tipologia A (esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande ,comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e li latte);
 - di tipologia B (esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, pasticceria, gelateria, gastronomia);
 - di tipologia D (esercizi di cui alla lettera B , nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione).
2. Non concorrono alla formazione del contingente numerico le autorizzazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 3 Requisiti Generali

Gli esercizi pubblici di cui all'articolo 1 devono assicurare il rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e devono, altresì:

- essere ubicati a conveniente distanza da fonti di insalubrità e inquinamento dei clienti;

- essere idoneamente aerati, illuminati, umidificati e termoregolati, in modo naturale o artificiale così da evitare ogni condensazione di vapori o sviluppo di muffe.
- non avere alcuna comunicazione diretta al locale WC
- dai locali di abitazione deve essere previsto un ingresso autonomo e indipendente per locali di abitazione eventualmente adiacente e/o sovrastanti.

Articolo 4 - Autorizzazioni temporanee (Art. 103 T.U.L.P.S.)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Dirigente del settore può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, la cui validità e' limitata ai soli giorni delle manifestazioni.
2. I requisiti soggettivi, professionali e sanitari sono gli stessi prescritti per la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere rilasciata a soggetti in forma individuale o società in possesso dei prescritti requisiti di legge ai fini della somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 5 - Autorizzazioni non soggette a limiti numerici (Art. 3 comma 6)

1. Le attività del presente articolo oltre a quelle di cui all'art. 3 comma 6 della L. 287/91, non concorrono alla formazione del contingente numerico, ma necessitano di provvedimento amministrativo che consenta la somministrazione di alimenti e bevande:
 - a. al domicilio del consumatore;
 - b. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi;
 - c. negli esercizi posti nelle aree di servizio di autostrade , all'interno dei distributori di carburante , nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni , le autorizzazioni rilasciate sono vincolate all'esercizio dell'attività primaria ed intrasferibili;
 - d. negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, da gioco, locali notturni e similari - tipologia C di cui all'art. 5 della legge 287/91. Il principio della "prevalenza" e' determinato dal rapporto fra superficie destinata all'attività principale di trattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale, con il restante 75% destinato esclusivamente all'intrattenimento e non connesso all'attività di somministrazione ;

- e. nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- f. somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g. in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h. nei mezzi di trasporto pubblico;
- i. le autorizzazioni di tipologia D per i punti di ristoro previsti nei chioschi, parchi pubblici e negli impianti sportivi pubblici ;
- j. le autorizzazioni nei centri commerciali, nella media e nella grande distribuzione, in quanto non scindibili e completanti l'attività principale, nei limiti stabiliti dalla legge regionale della Campania (n. 1 del 7/01/2000) di attuazione del decreto legislativo 114/98;

Articolo 6 - Autorizzazioni soggette a limiti numerici (Art. 3 comma 6)

1. L'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi potrà ' essere rilasciata :
 - su domanda delle parti secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale dell'Ente;
 - per bando pubblico;

Articolo 7 - Ampliamento dei locali

1. L'ampliamento dei locali e/o della superficie di somministrazione e' soggetta a semplice comunicazione scritta al Comune, cui devono essere allegati i documenti prescritti per il rilascio di nuova autorizzazione.
2. Il Comune prenderà atto della variazione intervenuta con comunicazione scritta entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi. La stessa deve essere conservata ed esposta insieme all'autorizzazione originaria.

Articolo 8 - Trasferimento di sede di esercizi autorizzati

1. Il trasferimento di sede e' a tutti gli effetti una nuova autorizzazione, per l'ottenimento della quale devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti per le nuove aperture. Con la concessione della nuova autorizzazione, a seguito di

trasferimento in altri locali, cessa di avere efficacia l'autorizzazione originaria. Alla sua cessazione si provvede d'ufficio.

2. Il trasferimento in altri locali può essere autorizzato solo trascorso il periodo di non trasferibilità fissato nel bando o nell'atto concessorio o convenzionale. Fanno eccezione solo le cause di forza maggiore e gli eventi imprevisi ed imprevedibili, comunque non imputabili alla volontà dell'intestatario dell'autorizzazione, incluso lo sfratto esecutivo non per morosità.
3. Le domande di trasferimento di sede tra zone diverse possono essere consentite solo nei casi di forza maggiore, sempre nei limiti fissati per ogni singola zona.
4. Le stesse hanno la priorità rispetto alle domande di nuova apertura, in sede di formazione della graduatoria scaturita dal bando pubblico e/o dagli altri criteri di cui all'art. 6.
4. I trasferimenti di sede sono autorizzabili, previo accertamento dei requisiti di sorvegliabilità, di cui al D.M. 17.12.1992 n° 564 e D.M. 5.08.1994 n° 534.
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova sede entro 180 giorni dalla data di rilascio della stessa, salvo proroga adeguatamente motivata. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, che viene dichiarata con provvedimento dirigenziale.
7. Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio comunque sospeso, che richieda il trasferimento di sede del medesimo, e' tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione.
8. Qualora tale periodo sia insufficiente, per motivi oggettivi, potrà' richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione con congrua motivazione. Scaduto tale termine senza aver attivato nella nuova sede, l'autorizzazione decade.
9. Non possono essere trasferiti separatamente dalle attività principali gli esercizi di somministrazione che sono inseriti in particolari strutture previsti nell'art. 5 del presente regolamento.
10. Le licenze di Pubblici Esercizi che verranno autorizzate in attuazione del presente regolamento potranno essere trasferiti fuori dall'ambito della Circonscrizione decorsi tre anni dalla data del rilascio. La licenza non è trasferibile a persone fisiche o società, per la durata di tre anni dal rilascio.

Articolo 9 - Subingresso - reintestazione- cessazione (art.7 L.287/91)

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità' di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione stessa, a condizione che il subentrante sia regolarmente iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il subingresso comporta la sola variazione del titolare, non dei locali, ed e' soggetta a sola comunicazione al Comune nella quale deve essere espressamente dichiarato:
 - che il subentrante e' in possesso dei requisiti di legge e di regolamento;
 - che i locali non hanno subito alcuna variazione rispetto a quelli originari

- che e' in possesso dell'idoneità personale alla somministrazione di alimenti e bevande.

3. Il subingresso da' luogo solo alla reintestazione dell'autorizzazione amministrativa originaria e dell'autorizzazione sanitaria relativa, non all'emissione di nuova autorizzazione. Conserva, pertanto, i termini di scadenza originari e gli obblighi di rinnovo.

4. In caso di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda e' fatto obbligo all'esercente di continuare l'attività dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione in cui subentra e, qualora l'attività fosse sospesa, dovrà riattivarla all'interno del periodo massimo concesso dalla legge per la sospensione, eventualmente prorogato per comprovata necessità, pena la decadenza.

5. Il subentrante può proseguire l'attività dell'esercizio senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, se l'esercizio e' attivo, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

6. La comunicazione di reintestazione, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, deve essere presentata, pena la decadenza, entro 1 anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.

7. L'autorizzazione e' reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato con la maggioranza indicata all'art.1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società'.

8. L'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della società devono possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti suddetti hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.

9. Il subentrante per atto tra vivi, non iscritto nel REC alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, non può esercitare l'attività prima di aver ottenuto l'iscrizione nel registro e comunicato il subentro.

10. Qualora, in sede di subentro, si verifichi anche una variazione dei locali dell'esercizio, dovrà essere richiesta la reintestazione producendo la documentazione necessaria per autorizzare la parte variata.

11. Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, e' tenuto entro 60 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al Comune.

Articolo 10 - Subentro e contestuale trasferimento di sede

1. In caso di comunicazione di subingresso e contestuale richiesta di autorizzazione per trasferimento di sede dell'esercizio in altri locali dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a. Qualora l'esercizio sia in attività, il subentrante può proseguirla, nella sede originaria, previa comunicazione del subentro entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
 - b. Se invece trattasi di subentro con contestuale richiesta di trasferimento una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, l'intestatario dovrà attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena la decadenza e contestualmente cessare l'attività nella sede originaria, la cui autorizzazione è comunque dichiarata decaduta d'ufficio.
2. Qualora l'attività dell'esercizio, oggetto del subingresso sia sospesa, il subentrante può:
- a. attivare l'esercizio nella sede originaria, entro la data di scadenza della sospensione e/o una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, dovrà attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena la decadenza e contestualmente cessare l'attività nella sede originaria, la cui autorizzazione è comunque dichiarata decaduta d'ufficio.
 - b. non attivare l'esercizio nella sede originaria ma attivare, invece, nella nuova sede entro la data di scadenza della sospensione, purché in possesso di autorizzazione e comunque entro 180 giorni dal rilascio di quest'ultima. Qualora tale periodo sia insufficiente, potrà richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione con congrua motivazione. Scaduto tale termine senza aver attivato, l'autorizzazione decade.
 - c. L'erede non in possesso di REC, può proseguire l'attività nei locali oggetto del subingresso. Una volta ottenuto il REC, l'eventuale trasferimento è regolato dalle norme relative.

Articolo 11 – Requisiti igienici , sanitari dei locali e delle attrezzature

I pubblici esercizi di ristorazione e/o somministrazione devono attenersi ai seguenti requisiti comuni:

- a) accesso diretto dalla via pubblica o di uso pubblico:
- b) tutti i locali destinati ad attività lavorativa ad eccezione di quelli accessori, devono di norma avere l'altezza minima prevista dal vigente Regolamento Edilizio, ferma restando la possibilità di concessione delle deroghe di cui al comma 4 dell'art. 6 e al comma 2 e 3 dell'art. 8 del D.P.R. 19/3/1956, n° 303; Analogo comportamento dovrà essere adottato per i locali accessori, di cui alla seguente lettera c) ;
- c) i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) devono avere di norma un'altezza minima di mt. 2.40 ;

- d) tutti i locali devono essere dotati di idonei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, ben asciutti, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensileria e quanto altro occorre ai fini della somministrazione e per consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione del pubblico. Pavimenti muniti di zoccolatura, costruiti con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Le caratteristiche tecnico - costruttive dei locali devono essere tali da garantire in ogni caso una facile ed adeguata pulizia;
- e) locale di deposito degli alimenti e delle bevande da somministrare, preferibilmente separato, in ogni caso ben areato ed asciutto, corrispondente per ampiezza all'entità dell'attività commerciale e provvisto nel caso di alimenti deteriorabili, di un adeguato numero di impianti frigoriferi di conservazione;
- f) banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione costruiti in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Tali banchi, nel caso di sostanze alimentari deteriorabili, devono essere dotati di apparecchiatura frigorifera e di adeguata protezione isotermica atta a conservare gli alimenti alle temperature prescritte, anche quando hanno apertura permanente per la manipolazione degli alimenti ai fini della somministrazione. In ogni caso i banchi di esposizione devono essere muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni da parte degli avventori;
- g) essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico, se sono dotati di approvvigionamento idrico autonomo, deve essere effettuata analisi trimestrale dell'acqua utilizzata, che confermi i requisiti di potabilità, nel caso di installazione di impianti di accumulo o sollevamento è necessario effettuare al punto e/o ai punti di erogazione analisi come sopra, dovrà comunque osservarsi quanto dispone il D.M. 21 dicembre 1990 e successive modificazioni;
- h) servizi igienici costituiti da :
- gabinetto dotato di acqua corrente in quantità sufficiente, fornito di vaso a caduta d'acqua;
 - lavabi ad acqua corrente fredda e calda con comando di erogazione non azionabile a mano o a gomito, con distributore di sapone liquido o in polvere inodore ad erogazione automatica e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso con eventuale contenitore di raccolta con coperchio a comando a pedale;
 - idonea separazione fra servizi igienici ed i locali di somministrazione;
- locali adibiti a servizi igienici provvisti di pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile (le pareti fino all'altezza di 180 cm), facilmente lavabili e disinfettabili, nonché di sistemi di corretta aereazione naturale o meccanica;
- i) essere dotati per la raccolta di rifiuti solidi di recipienti impermeabili muniti di coperchio a perfetta tenuta e apribile a pedale, di capacità adeguata, dotati di

apposito sacchetto a perdere e tenuti di norma in locale o settore idoneo comunque appartato per essere rimossi ed allontanati al piu' presto. Essere convenzionati col Conai qualora residuino scarti di materia putrescibile o fonte di esalazioni moleste, è obbligatorio provvedere giornalmente al loro allontanamento; alla legge reg.le 9.9.1991 (barriere architettoniche) e alla legge 5.2.1992, n° 104;

- m) tutti i punti di cottura devono essere dotati singolarmente o cumulativamente di idoneo sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori e canalizzati in canne fumarie aventi sbocco ad almeno m. 1.20 sopra il colmo del tetto degli edifici circostanti nel raggio di m. 10 o altro sistema idoneo di neutralizzazione degli stessi. Qualora per la somministrazione si utilizzino pertinenze esterne ai locali, tali pertinenze devono essere attrezzate in modo tale da proteggere gli alimenti da ogni contaminazione e da garantire la conservazione degli alimenti sia crudi che cotti alle temperature previste dalle norme di legge e all'interno di contenitori idonei, in spazi separati tra i vari tipi di alimenti. Tali pertinenze devono inoltre essere di facile e completa pulizia sia per gli spazi che per le attrezzature. I requisiti strutturali dei locali devono essere compatibili con i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992 n. 594.

Articolo 12- Servizi e installazioni accessori all'esercizio

1. All'interno dei Pubblici Esercizi possono essere installati apparecchi radio-televisivi, juke-box, flipper, video-giochi, giochi leciti, ecc. su domanda e previa annotazione sul provvedimento autorizzatorio di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente (v. artt. 68 e 86 del T.U.L.P.S.).

Articolo 13 - Competenze dirigenziali

1. Il dirigente competente del settore Attività Produttive e/o il responsabile dello sportello unico per quanto di competenza provvederà ad integrare, definire, precisare procedimenti e modulistica, con propri atti, nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi espressi nel presente regolamento.
2. Gli atti dirigenziali saranno affissi all'albo pretorio ed opportunamente pubblicizzati per l'informazione ai cittadini, anche tramite strumentazione informatica.
3. . Allo stesso spetta il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, decadenza, rideterminazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi, ogni altro atto gestionale inerente la materia.

Articolo 14 - Provvedimenti comunali di revoca/decadenza

1. L'autorizzazione e' dichiarata decaduta:
 - qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio;
 - - qualora l'attività resti sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessita';-
 - qualora il titolare dell'autorizzazione non sia piu' iscritto nel registro esercenti il commercio;
 - - qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni del D.M. 564/92 e successive modificazioni;
 - - nel caso di perdita dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS.
 - qualora, a seguito di controlli effettuati, si verifichi che l'autorizzazione e' stata rilasciata su presupposti falsi ovvero erronei ed insanabili, oltre alla revoca dell'autorizzazione si procede alla chiusura dell'esercizio, fatte salve le eventuali conseguenze penali.

Articolo 15 – Parametro Numerico

Il Comune procede a :

- 1) rivedere il parametro numerico sulla base di una relazione tecnica elaborata tenendo presenti tutte le articolazione previste dalla legge, ma rielaborante in funzione della differente visione che ispira il legislatore nella disciplina del commercio sia dal punto di vista dell'organizzazione degli operatori, che dal punto di vista dei consumatori, sia infine dal punto di vista dell'ordinato sviluppo della città, del suo centro storico e delle sue periferie.
- 2) Stabilire nuovi criteri della revisione del parametro numerico in virtù della stretta connessione che si dovrà determinare tra le scelte urbanistiche per il commercio ed il turismo e la collocazione territoriale degli Esercizi Pubblici.

Articolo 16 - Sanzioni

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione senza autorizzazione per nuovo esercizio, trasferimento, ampliamento o subingresso non comunicato nei termini, ovvero quando questa sia revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 e, con provvedimento motivato, si ordina la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle

prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi, ferme restando le conseguenze penali prescritte per legge. L'ordine di sospensione e' revocato quando l'interessato dimostri di aver ottemperato alle prescrizioni.

2. Le violazioni alle disposizioni della L. 287/91, ad eccezione degli orari, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
3. La violazione delle disposizioni inerenti gli orari dei pubblici esercizi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 2.000.000.
4. Alle sanzioni previste ai precedenti commi 2 e 3, con provvedimento motivato, si puo' aggiungere la sanzione accessoria di sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.
5. La mancata comunicazione, da parte dell'esercente, di:
 - sospensione dell'attività per periodi superiori ai 60 giorni consecutivi a far data dall'inizio della sospensione medesima;
 - 6. - cessazione dell'attività nei termini prescritti al comma 11 dell'art.9 consecutivi a far data dalla cessazione medesima e' soggetta alla sanzione amministrativa, prevista dall'art. 104 e seguenti del T.U.L.C.P. n. 383/1934, di L. 500.000 e con l'obbligo di sanare, entro 60 giorni, dal verbale di accertamento e contravvenzione, pena la chiusura dell'esercizio fino alla presentazione della documentazione integrale.
7. . Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme legislative e regolamentari generali in vigore.
8. il Comune esercita un attento controllo sull'applicazione del presente regolamento.

Redattori

Vicario Geom. A. Pagano _____

Avella Mario _____

Il Dirigente Attività Produttive
Risorse Finanziarie e Patrimoniali
- Ing. O. Pesiri -

Relatore

Assessore Attività Produttive

Risorse Finanziarie e Patrimoniali

- Antonio Gengaro –

Indice

Articolo 1- Principi Generali	Pagina	1
Articolo 2 – Apertura nuovi esercizi	“	1
Articolo 3 - Requisiti Generali	“	2
Articolo 4 - Autorizzazione Temporanee	“	2
Articolo 5 - Autorizzazione non soggette a limiti numerici	“	2
Articolo 6 – Autorizzazioni soggette a limiti numerici	“	3
Articolo 7 - Ampliamento dei locali	“	3
Articolo 8- Trasferimento di sede di esercizi autorizzati	“	4
Articolo 9 - Subingresso- reintestazione- cessazione	“	5
Articolo 10 -Subentro e contestuale trasferimento di sede	“	6
Articolo 11- Requisiti igienici, sanitari dei locali e delle attrezzature	“	7
Articolo 12 Servizi e installazioni accessori all’esercizio	“	9
Articolo 13 -.Competenze dirigenziali	“	9
Articolo 14 -Provvedimenti comunali di revoca /decadenza	“	9
Articolo 15 – Parametro Numerico	“	10
Articolo 16 - Sanzioni	“	10

